

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-704	del 04/11/2015
Oggetto	Sezione Provinciale di Bologna. Accordo operativo tra Comune di Imola, Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente, Sezione Provinciale di Bologna e Hera s.p.a., per la gestione delle stazioni di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installate in applicazione del Decreto del MATTM DEC/DSA/2006/00142 del 15/02/2006.	
Proposta	n. PDTD-2015-708 del 02/11/2015	
Struttura adottante	Sezione di Bologna	
Dirigente adottante	Corvaglia Maria Adelaide	
Struttura proponente	Sezione di Bologna	
Dirigente proponente	Corvaglia Maria Adelaide	
Responsabile del procedimento	Mecati Andrea	

Questo giorno 04 (quattro) novembre 2015 presso la sede di Via F.Rocchi, 19 in Bologna, il Direttore della Sezione di Bologna, Dott.ssa Corvaglia Maria Adelaide, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione Provinciale di Bologna. Accordo operativo tra Comune di Imola, Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente, Sezione Provinciale di Bologna e Hera s.p.a., per la gestione delle stazioni di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installate in applicazione del Decreto del MATTM DEC/DSA/2006/00142 del 15/02/2006.

VISTI:

-la L.R. 19 aprile 1995 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

-in particolare l'art. 5 comma 1, lettera d) della medesima legge regionale il quale dispone che Arpa è preposta a garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle attività analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai Comuni, dalle Province, dalle Aziende-USL e da altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto; inoltre il comma 2 dello stesso art. 5 stabilisce che Arpa può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento;

PREMESSO:

- che in data 14 febbraio 2012 è stato stipulato l'Accordo operativo tra Comune di Imola, Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna e il Dipartimento di Fisica – Università di Bologna, in prosecuzione di precedenti accordi, per la gestione delle stazioni di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico da installare secondo il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio DEC/DSA/2006/00142 del 15/0/2006 e per finalità di studio e di ricerca;

- che tale accordo disciplinava la modalità di gestione delle stazioni di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installate da Hera s.p.a. ad Imola in Via Carpe e piazza Romagna;

- che la collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna, che ha competenze ed interesse

scientifico di studio e sviluppo nell'ambito dell'inquinamento atmosferico e della sua influenza sulla salute della popolazione, ha permesso di meglio definire e consolidare le modalità operative di gestione delle suddette centraline;

- che si ritiene conclusa la collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna che ha avuto luogo dal 14/02/2012 al 14/02/2015;

- che ai sensi della "Convenzione per la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato di tipo cogenerativo nel territorio del Comune di Imola stipulata tra il Comune di Imola, Hera S.p.A. e Hera Imola-Faenza s.r.l., Hera ha l'obbligo di sostenere le spese legate alla gestione delle due stazioni di monitoraggio di via Carpe e piazza Romagna per una durata di anni 10 fino al 31/12/2017;

- che è comune interesse delle parti, ciascuna in relazione ai propri fini istituzionali, collaborare alla realizzazione delle attività di cui al presente accordo e che si ritiene di dover assicurare la gestione delle suddette centraline fino al 31 dicembre 2017 e la successiva elaborazione dei dati relativi all'anno 2017;

- che ai sensi dell'art. 15 L.n. 241/1990 e ss.mm le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- che ai predetti accordi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 11 co 2 e 3 della medesima legge 241/1990;

CONSIDERATO:

- che, per quanto indicato in premessa, alla luce delle attività svolte per effetto di precedenti accordi, si rende opportuno affidare la diretta gestione delle stazioni e dei dati di monitoraggio ad Arpa - Sezione Provinciale di Bologna, in quanto soggetto istituzionale che gestisce sin dall'attivazione della Centrale le centraline suddette, che può valutare i dati in relazione ai dati della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria;

- che Arpa pertanto dovrà provvedere alla gestione delle due stazioni di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installate in via Carpe e piazza Romagna secondo il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dec/dsa/2006/00142 del 15/02/2006 e per finalità di studio e ricerca, nell'ambito delle azioni collegate alla realizzazione della Centrale Termoelettrica a ciclo combinato di tipo cogenerativo da 80 MW di Hera, situata nel comune di Imola;

- che non è stato possibile giungere ad una formalizzazione preventiva dell'accordo suddetto per problemi correlati al tempo che è intercorso tra l'accettazione tecnica da parte del Comune di Imola e la formalizzazione amministrativa;

- che comunque era stata preventivamente effettuata un'attenta valutazione circa la compatibilità delle attività relative a tale accordo con le esigenze e le priorità delle altre attività istituzionali della Sezione;

RITENUTO PERTANTO:

- di procedere alla sottoscrizione dell'accordo operativo tra Comune di Imola, Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente -Sezione Provinciale di Bologna ed Hera s.p.a per la gestione delle stazioni di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico situate a Imola in Via Carpe e piazza Romagna;

RILEVATO:

- che l'accordo decorre dal 14/2/2015 ed avrà validità di 36 mesi e sarà eventualmente rinnovabile su iniziativa delle parti così come indicato al punto 6.2 dell'accordo stesso;
- che l'articolazione e la descrizione delle attività da effettuarsi da parte di Arpa sono individuate all'art.2 dell'accordo allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- che Hera corrisponderà ad Arpa, per le prestazioni oggetto della convenzione, l'importo complessivo annuale di Euro 35.000 + IVA, così come determinato dall'art. 5 dell'accordo;

SU PROPOSTA:

- dello stesso Direttore, D.ssa Maria Adelaide Corvaglia, che ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4,5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93 il Dott. Andrea Mecati;

DATO ATTO INOLTRE:

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Staff Amministrazione, Nadia Maccaferri, ai sensi del Regolamento ARPA per il Decentramento Amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010;

DETERMINA

1. di approvare l'accordo operativo tra Comune di Imola, Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente, Sezione Provinciale di Bologna ed Hera s.p.a per la gestione delle stazioni di

monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installate ad Imola in via Carpe e piazza Romagna, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la decorrenza è individuata nel 14/02/2015 ed avrà durata triennale e pertanto con scadenza 14/02/2018 e sarà eventualmente rinnovabile, su iniziativa delle parti, così come indicato al punto 6.2 dell'accordo stesso;
3. di dare atto infine che dal presente risulterà per ARPA un'entrata complessiva annuale di Euro 35.000 + IVA sul Centro di Responsabilità BOSSA, così suddivisa:
anno 2015: Euro 30.685,00 + IVA
anno 2016: Euro 35.000,00 + IVA
anno 2017: Euro 35.000,00 + IVA
anno 2018: Euro 4.315,00 + IVA.

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Dr.ssa M. Adelaide Corvaglia)

N. Proposta: PDTD-2015-708 del 02/11/2015

Centro di Responsabilità: Sezione di Bologna

OGGETTO: Sezione Provinciale di Bologna. Accordo operativo tra Comune di Imola, Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente, Sezione Provinciale di Bologna e Hera s.p.a., per la gestione delle stazioni di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installate in applicazione del Decreto del MATTM DEC/DSA/2006/00142 del 15/02/2006.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Maccaferri Nadia, Responsabile Amministrativo della Sezione di Bologna, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 04/11/2015

Il Responsabile Amministrativo/a

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA
CON VERSAMENTO MEDIANTE
F23 PER L'IMPORTO DI €48,00

CITTA' DI IMOLA

ACCORDO OPERATIVO TRA COMUNE DI IMOLA, AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE, SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA E HERA s.p.a PER LA GESTIONE DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DEC/DSA/2006/00142 DEL 15 FEBBRAIO 2006

Il Comune di Imola (che in seguito verrà citato come Comune) - C. Fisc. 00794470377 P. Iva n. 00523381200 - con sede in Imola Via Mazzini n. 4 nella persona del Dirigente dell'Area gestione e Sviluppo del Territorio D'Amore Simonetta in forza dell'atto sindacale prot. gen. 22968 del 17 giugno 2015 e della deliberazione G.C. n. 225 del 3 novembre 2015, esecutiva e conservata in copia agli atti;

E

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente, Sezione Provinciale di Bologna (C.F. e P. Iva n. 04290860370), di seguito denominata Arpa, con sede in Bologna, Via Rocchi n. 19, rappresentata dal Direttore della Sezione Provinciale di Bologna, Dott.ssa Maria Adelaide Corvaglia

E

HERA s.p.a. - con sede in Bologna, via Berti Pichat 2/4 (C.F.e P.IVA BO 04245520376), di seguito denominata Hera, rappresentata dal sig. Stefano Pelliconi in qualità di Procuratore Speciale;

PREMESSO

- che in data 14 febbraio 2012 è stato stipulato l'Accordo operativo tra

Comune di Imola, Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna e il Dipartimento di Fisica – Università di Bologna, in prosecuzione di precedenti accordi, per la gestione delle stazioni di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico da installare secondo il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio DEC/DSA/2006/00142 del 15 febbraio 2006 e per finalità di studio e di ricerca;

- che tale accordo disciplinava la modalità di gestione delle stazioni di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installate da Hera s.p.a. ad Imola in via Carpe e piazza Romagna;

- che la collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna, che ha competenze ed interesse scientifico di studio e sviluppo nell'ambito dell'inquinamento atmosferico e della sua influenza sulla salute della popolazione, ha permesso di meglio definire e consolidare le modalità operative di gestione delle suddette centraline e che tutti i dati raccolti e le relative elaborazioni in report sono consultabili sul sito internet del Comune di Imola all'indirizzo

<http://temi.comune.imola.bo.it/ambiente/centralineArpa/index.cfm>;

Evidenziato:

- che si ritiene conclusa la collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna che ha avuto luogo dal 14 febbraio 2012 al 14 febbraio 2015;

- che ai sensi della “Convenzione per la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato di tipo cogenerativo nel territorio del Comune di Imola” notaio F. Tassinari del 20/12/2007 Rep. 35149 racc.

21687 (reg. il 21 dicembre 2006 n. 41329/784) (testo approvato con la delibera di C.C. n° 177 del 12 ottobre 2006) stipulata tra il Comune di Imola, Hera S.p.A. e Hera Imola-Faenza s.r.l., Hera ha l'obbligo di sostenere le spese legate alla gestione delle due stazioni di monitoraggio di via Carpe e piazza Romagna per una durata di anni 10 fino al 31 dicembre 2017;

- che è comune interesse delle parti, ciascuna in relazione ai propri fini istituzionali, collaborare alla realizzazione delle attività di cui al presente accordo e che si ritiene di dover assicurare la gestione delle suddette centraline fino al 31 dicembre 2017 e la successiva elaborazione dei dati relativi all'anno 2017;

- che ai sensi dell'art. 15 L.n. 241/1990 e ss.mm le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- che ai predetti accordi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 11 co 2 e 3 della medesima legge 241/1990;

Considerato:

Che, per quanto indicato in premessa, alla luce delle attività svolte per effetto di precedenti accordi, si ritiene opportuno affidare la diretta gestione delle stazioni e dei dati di monitoraggio ad ARPA - Sezione Provinciale di Bologna, in quanto soggetto istituzionale che gestisce sin dall'attivazione della Centrale le centraline suddette, che può valutare i dati in relazione ai dati della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria;

Le parti come sopra indicate convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo

1.1 Il presente Accordo ha ad oggetto la gestione delle stazioni di

monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installate in via Carpe e piazza Romagna secondo il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dec/dsa/2006/00142 del 15/02/2006 e per finalita' di studio e ricerca, nell'ambito delle azioni collegate alla realizzazione della Centrale Termoelettrica a ciclo combinato di tipo cogenerativo da 80 MW di Hera situata nel comune di Imola .

1.2 Il Comune di Imola affida ad Arpa la gestione delle due stazioni di monitoraggio di cui al precedente punto.

1.3 Hera si impegna a sostenere le spese legate alla gestione delle due predette stazioni di monitoraggio di via Carpe e piazza Romagna, corrispondendo a tal fine ad Arpa l'importo dovuto.

Art. 2 - Attività

2.1 Arpa si impegna a:

- 1) svolgere attività di controllo e supervisione, sulla base dei dati rilevati e di sopralluoghi periodici nelle stazioni; dell'efficacia degli interventi di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva, individuati dalla ditta incaricata secondo un programma annuale;
- 2) svolgere tutte le attività gestionali quali: verifica funzionamento delle stazioni, acquisizione ed elaborazioni dati, loro validazione e restituzione informatica degli stessi con periodicità giornaliera e mensile in formato compatibile per la pubblicazione sul sito internet del Comune di Imola;
- 3) redigere una relazione annuale da presentare al Comune di Imola e all'Azienda USL entro il 30 settembre di ogni anno, con riferimento ai dati dell'anno concluso, relativamente ad una valutazione del monitoraggio in correlazione alle concentrazioni di inquinanti riscontrate nelle stazioni locali

della Rete regionale, ciò al fine di effettuare le verifiche richieste al punto 9 del Decreto DEC/DSA/2006/00142 del 15/02/2006 rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e del Territorio.

4) Arpa si riserva di avvalersi, per parte delle attività, di soggetti esterni che saranno assoggettati agli stessi obblighi di riservatezza di cui al successivo art.12;

2.2 Il Comune di Imola si impegna a rendere pubblici i dati sul proprio sito "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Art. 3 - Responsabili delle attività

3.1 Il Comune di Imola designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività inerente al presente Accordo l'ing. Federica Ferri.

3.2 Arpa Sezione provinciale di Bologna designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività inerente al presente Accordo il Dott. Andrea Mecati.

3.3 HERA designa quale proprio responsabile/referente l'ing. Landi Luca presso l'impianto di cogenerazione.

Art. 4 – Modalità e luogo di esecuzione delle attività

Le attività saranno svolte prevalentemente presso Arpa Sezione provinciale di Bologna e presso il Comune di Imola. Allo scopo di favorire l'attuazione del programma del progetto, le Parti concedono ai Responsabili del progetto ed al personale coinvolto nelle attività, l'accesso reciproco alle sedi, ai laboratori nonché presso le stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria e presso la Centrale Termoelettrica a ciclo combinato di Tipo cogenerativo da 80 MW situata nel Comune di Imola.

Art. 5 – Spese e modalità di pagamento

HERA si impegna a versare ad Arpa per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, l'importo annuo di € 35.000,00 oltre IVA ai sensi di legge. Per la frazione di anno 2015 l'importo dovuto è pari ad euro 30.685,00 oltre IVA. Per la frazione dell'anno 2018 l'importo dovuto sarà pari ad euro 4.315,00 oltre IVA. Gli importi predetti saranno corrisposti a fronte di regolari fatture emesse da Arpa a dicembre di ogni anno.

Art. 6 - Durata

6.1 La durata del presente Accordo è concordata tra le Parti fino al 14 febbraio 2018, salve le previsioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 12 e 14 e salva l'elaborazione del report annuale dell'anno 2017 da presentare entro il mese di settembre 2018.

6.2 Il presente Accordo potrà essere rinnovato su iniziativa delle Parti, motivata in funzione degli sviluppi del progetto di Monitoraggio e potrà prevedere eventuali revisioni e/o modifiche delle condizioni previste dal presente atto.

Art. 7 - Proprietà intellettuale

Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo;
- al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e/o conseguite da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo, ma al di fuori ed

indipendentemente dallo stesso, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Art. 8 - Pubblicazioni

Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o presentare, in maniera totale o parziale, i risultati e le valutazioni oggetto delle attività assegnate ad Arpa dal presente Accordo, previo accordo tra le Parti stesse del testo della pubblicazione. Resta inteso che le Parti potranno procedere alla pubblicazione e/o presentazione di dati e relazioni inerenti il presente accordo solo previa condivisione delle valutazioni contenute nel testo.

Art. 9 – Uso dei segni distintivi

L'eventuale utilizzazione della denominazione e/o dei segni distintivi delle Parti non è consentita senza previa specifica autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno. In particolare, per quanto riguarda il logo di HERA, del Comune di Imola e per quello di Arpa Emilia-Romagna, i quali sono di proprietà esclusiva, rispettivamente, di HERA, del Comune di Imola e dell'Arpa, l'uso è consentito solo previa autorizzazione dei competenti Enti.

Art. 10 – Forza maggiore

10.1 Ciascuna Parte non sarà responsabile per eventuali ritardi nell'esecuzione delle attività previste qualora ciò sia stato causato da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale, incendi e più in generale, da eventi imprevedibili ed al di fuori della possibilità di controllo della Parte che subisce l'evento.

10.2 Nel caso in cui si verifichi un evento di forza maggiore, la Parte colpita dall'evento dovrà prontamente informare per iscritto l'altra Parte e, contemporaneamente, assumere tutti quei ragionevoli provvedimenti atti a

limitare le conseguenze del ritardo.

Art. 11 - Responsabilità delle Parti

11.1 Salvo i casi di dolo e colpa grave, ciascuna delle Parti è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento che possa accadere al personale dell'altra durante la permanenza nei propri locali.

11.2 Ciascuna delle Parti esonera comunque e tiene indenne l'altra da qualsiasi richiesta, pretesa e/o obbligazione o azione di responsabilità, diretta o indiretta che, a qualunque titolo, possa derivare dal proprio personale, dipendente o collaboratore, durante l'esecuzione delle attività inerenti al presente Accordo.

11.3 Ciascuna delle Parti si assume l'esclusiva responsabilità degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle proprie attività nell'ambito del presente Accordo.

Art. 12 – Riservatezza delle informazioni

12.1 Ciascuna Parte si impegna, per sé e per il proprio personale a mantenere la più stretta riservatezza in merito alle informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservate ricevute dall'altra Parte e relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie nella propria disponibilità, in qualsiasi supporto contenute ("Informazioni"). A tal riguardo, le Parti riconoscono che le Informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e si impegnano a:

- far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo e a non renderle note a terzi, sotto qualsiasi forma;
- conservare le Informazioni con la massima riservatezza, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente

coinvolto nelle attività della Ricerca. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;

- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni ricevute, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini dell'esecuzione della Ricerca e a restituirle prontamente su richiesta della Parte che le ha fornite;

12.2 Resta inteso che le "Informazioni" non comprendono quelle che:

1) erano precedentemente conosciute e di pubblico dominio, o diventano di pubblico dominio dopo la comunicazione di una Parte all'altra per causa non imputabile alla Parte che le ha ricevute;

2) erano già in possesso della Parte ricevente prima della comunicazione, come dimostrabile da documenti precedenti rispetto al tempo della comunicazione, o sono state alle stessa fornite da terzi senza vincolo di segretezza;

3) sono ottenute dalla Parte che le ha ricevute indipendentemente o, comunque, senza uso o riferimento alle informazioni fornite dalla Parte che le ha comunicate, come dimostrabile con documenti o altre prove in possesso della Parte ricevente;

4) le Parti siano obbligate a fornire per previsione di legge o atto dell'Autorità Giudiziaria. In tal caso, la Parte che ha ricevuto le Informazioni deve tempestivamente avvisare per iscritto l'altra Parte prima della trasmissione, ponendo in essere tutte le azioni e le cautele opportune per proteggere le Informazioni da una indebita divulgazione.

12.3 L'impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono, sarà per

le Parti vincolante, sia durante la vigenza del presente Accordo che per ulteriori 5 (cinque) anni, sempreché le Informazioni non diventino parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

12.4 Le Parti sono responsabili del danno che possa derivare dalla violazione delle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale violazione si è verificata nonostante l'uso da parte delle Parti della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

Art. 13 – Risoluzione anticipata e recesso

13.1 Le Parti avranno facoltà di risolvere il presente Accordo, in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con il medesimo, qualora tale inadempimento possa considerarsi essenziale avuto riguardo agli interessi delle Parti. L'inadempimento dovrà essere contestato per iscritto dalla parte adempiente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale si intima a cessare l'inadempimento totale o parziale e a rimuoverne gli effetti entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il detto termine, l'Accordo si intenderà immediatamente risolto.

13.2. In caso di risoluzione dell'Accordo, HERA dovrà corrispondere all'Arpa l'importo corrispondente alle attività effettuate e/o impegnate in esecuzione dell'Accordo, fino al momento dell'anticipata risoluzione, in proporzione agli importi previsti all'art. 6.

13.3 Ciascuna delle Parti potrà comunque recedere unilateralmente dal presente Accordo per giusta causa, con preavviso scritto di 60 giorni da inviare alle altre Parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni

inderogabilmente assunti in esecuzione dell'Accordo alla data dell'invio della comunicazione di recesso, con espressa esclusione di qualsiasi risarcimento..

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

14.1 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l'attività di cui al presente Accordo o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione di esso vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, nel rispetto della normativa vigente di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo.

14.2 Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del Codice sopra menzionato.

Art. 15 - Foro esclusivo competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Accordo, il Foro esclusivo competente è quello di Bologna, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

Art. 16 Rinvio

Al presente Accordo si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Art. 17 - Spese

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 a carico della parte interessata. L'imposta di bollo viene assolta tramite versamento con modello F23 dell'Agenzia delle

Entrate. Le spese di bollo sono a carico della parte interessata

Le parti dichiarano di approvare e sottoscrivere il presente atto, che consta a video di dodici pagine e redatto mediante strumenti informatici, con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 ss.mm.

Imola, lì 30 Dicembre 2015

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Imola dott.sa Simonetta D'Amore

Per Arpa Sezione provinciale di Bologna dott.sa Adelaide Corvaglia

Per HERA s.p.a sig. Stefano Pelliconi